

COMUNICATO STAMPA

Accesso alle case popolari: la Corte Costituzionale boccia la richiesta di “documenti aggiuntivi” per gli stranieri e i punteggi sproporzionati a favore della lungo-residenza.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 9/2021, depositata venerdì scorso, accogliendo il ricorso promosso dal Governo, ha dichiarato incostituzionali due norme della regione Abruzzo relative all'accesso agli alloggi pubblici, affrontando due questioni che in realtà riguardano le normative presenti anche in molte altre regioni e in molti comuni.

La prima è la nota questione dell'obbligo, posto a carico dei soli cittadini extra UE, di presentare documenti che attestino la assenza di proprietà immobiliari nei Paesi di origine e nei Paesi di provenienza. Secondo la Corte questa richiesta non solo è “*irragionevole per la palese irrilevanza e pretestuosità del requisito che intende dimostrare*”, ma è anche discriminatoria nei confronti degli stranieri perché le stesse difficoltà di accertamento dei beni all'estero che valgono per gli stranieri valgono anche per gli italiani.

La seconda, riguarda la scelta della Regione Abruzzo di “sopravvalutare” la durata della residenza in un Comune della Regione, attribuendo un punto all'anno per ogni anno oltre i 10.

La Corte, dichiarando incostituzionale anche questa previsione, ricorda che è la considerazione del bisogno che deve guidare l'azione pubblica in tema di prestazioni sociali e che la durata della residenza pregressa non è mai di per sé significativa di una condizione di maggior bisogno. A questo punto tutti i Comuni che mantengono nei loro bandi clausole relative ai “documenti aggiuntivi” per gli stranieri, come pure le Regioni che hanno inserito clausole analoghe con circolari (come il Piemonte) o addirittura in leggi regionali (come il Friuli) dovrebbero mettere mano alle loro norme e, anche solo per rispetto istituzionale nei confronti della Corte, eliminarle immediatamente. Come pure le Regioni dovrebbero rivedere i regolamenti che “sopravvalutano” il criterio della stanzialità ai fini della attribuzione del punteggio modificandoli alla luce dei principi affermati dalla sentenza 9/21.

ASGI - che ha contribuito a questo risultato promuovendo numerosi giudizi i cui esiti già anticipavano la pronuncia della Corte – invita gli enti territoriali ad attivarsi in questo senso, evitando così sia il moltiplicarsi del contenzioso, ma soprattutto il protrarsi di situazioni di ingiustizia in contrasto con la nostra Costituzione.

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE

Per il Servizio antidiscriminazione (avv. Paola Fierro 3515542008)

Torino, 1 febbraio 2021

